

... le pensioni in Italia sono un debito di valuta ma non di valore

... politiche previdenziali poco oculate hanno messo in crisi il sistema:

... la pensione si crea da giovani per goderla da vecchi

pagano sempre i pensionati

... in previdenza non si possono correre rischi: eventuali insuccessi d'investimenti si pagano caramente



mpe

... ma soprattutto basta creare i conflitti intergenerazionali !

... gli amministratori evitino gli sprechi, amministrino meglio

... i pensionati non rubano i contributi dei giovani

... ai giovani sia garantita la dignità di un lavoro stabile per un futuro certo

... ai pensionati il diritto di vivere dignitosamente grazie ai contributi versati per una intera vita lavorativa e non essere confusi con chi cerca assistenzialismo



mpe

ANTICIPAZIONE TFS nel PUBBLICO IMPIEGO DL 4/2019 – Art. 23 – Anticipazioni del TFS

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui

è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall'INPS, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente

alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.

4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

5. L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.

6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Art. 24 - Detassazione TFS

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a:

- a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

Mentre nel settore privato la liquidazione del Tfr avviene (dopo qualsiasi interruzione del rapporto di lavoro) al massimo entro una sessantina di giorni e il contributo è a carico totale del datore di lavoro, nel settore del pubblico impiego il lavoratore non solo paga un bel 40% del contributo, ma vede anche il pagamento delle competenze a distanza di anni...né può avere anticipazioni per certe evenienze. Ora con «Quota 100» il diritto al pagamento del Tfs (comunque denominato) incomincia al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti per il trattamento di pensione...è però prevista la possibilità di una anticipazione (le modalità di attuazione del prestito saranno disciplinati con un DPCM concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare anch'esso entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del DL 4/2019) sino a 30 mila euro da parte degli istituti di credito a condizioni concordate e godere anche di una defiscalizzazione... La relazione tecnica, partendo da un importo medio pro-capite di Tfs di circa 76mila euro, stima una platea di soggetti interessati di 66mila statali per il 2018 e, rispettivamente, di 158mila nel 2019, 118mila nel 2020 e 115mila nel 2021, anno in cui si concluderà la sperimentazione di «quota 100».

PENSIONATO SE VUOI VEDERE I TUOI SOLDI CERCA DI CAMPARE CENT'ANNI !!!!

ATTIVITÀ INTRAMOENIA – NO a TASSAZIONE AGEVOLATA

Il regime forfettario che assicura a redditi libero professionali fino a 65 mila euro una flat tax del 15% non vale per i medici che esercitano la libera professione intramuraria.

Gli introiti da libera professione intramoenia infatti sono assimilati a lavoro dipendente (articolo 50 del Testo Unico sull'Imposta sui redditi).

I redditi di questi medici vanno nella Certificazione Unica, si addizionano ai redditi da dipendenza e la somma viene tassata tutta insieme.

TUIR - art.50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vedi anche:

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/attivita-intramoenia-precisazioni-del-mef-su-tassazione-agevolata-ecco-quando-e-possibile/?xrtid=TRPXSytARCVRAACVPRSSCYV>

QUOTA 100 e CUMULO PERIODI CONTRIBUTIVI

Ai fini della pensione «Quota 100» i contributi in più casse previdenziali (AGO, gestioni sostitutive ed esclusive della gestione dei parasubordinati, gestione separata), purché non coincidenti, possono essere cumulati gratuitamente ai fini di perfezionare il requisito contributivo dei 38 anni di contributi. Non sono sommabili invece i periodi di lavoro nelle casse professionali, peraltro cumulabili ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata. L'unico modo per valorizzare i periodi di lavoro nelle casse professionali ai fini della pensione «Quota 100» è la loro ricongiunzione all'Inps ex lege 45/90 che però è onerosa.

Da tener presente che per i lavoratori dipendenti del settore privato è rimasta in vigore la norma prevista dall'art. 22, comma 1, lett. b), legge 153/1969 che chiede il possesso di almeno 35 anni di contributi al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, cioè di contribuzione effettiva in costanza di lavoro.

Legge 153/1969 - articolo 22

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49;

Per questo requisito si può tener conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata cioè anche quella nelle gestioni interessate al cumulo.

da Comunicato stampa Inps 30 gennaio 2019:

Alla «pensione quota 100» è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrate dall'Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Modalità presentazione domanda

Col messaggio n.395 del 29 gennaio 2019 vengono comunicate le modalità di presentazione delle domande.

ALLEGATO – INPS Messaggio 395 del 29.01.19 (dopo pagina 6)

PENSIONATI D'ORO... PUNTUALIZZAZIONE di MICHELE POERIO

I cittadini italiani che colla loro pensione superano l'importo di 100.000 € lordi anno non sono “parassiti sociali” né tantomeno “gente che ci ha rubato il futuro”, ma sono “gente che ci ha assicurato il futuro” perché è assolutamente incontestabile che:

- sono cittadini, i 75/80enni di oggi che hanno ricostruito l'Italia dalle macerie della guerra trasformandola da un Paese prevalentemente agricolo nella settima potenza mondiale industriale, portando la vecchia “liretta” a vincere l'Oscar delle valute, lavorando ed esercitando per decenni ai più alti livelli; non chiedono ringraziamenti ma almeno rispetto;
- sono cittadini che hanno versato regolarmente contributi previdenziali adeguati con trattenute alla fonte secondo le leggi al tempo vigenti;

- sono cittadini che hanno pagato regolarmente le tasse concorrendo in tal modo a garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali (istruzione, sanità, ecc.);
- sono cittadini che sono andati in quiescenza nella certezza del rispetto del principio di "legittimo affidamento" ai sensi del quale quando vanno in pensione firmano con lo Stato un vero e proprio contratto che non può essere disatteso da una delle parti contraenti. Pacta servanda sunt;
- sono cittadini che continuano a pagare l'aliquota marginale massima dell'IRPEF, diversamente da quanto succede nei più importanti paesi europei dove i pensionati godono di una fiscalità di favore e vengono detassati in rapporto all'età.

PENSIONI – NECESSARIO SEPARARE SPESA PENSIONISTICA e ASSISTENZIALE

Commento di Giorgio Ambrogioni al sesto rapporto di 'Itinerari previdenziali' .


Roma, 13 febbraio 2019. "Il sesto rapporto di 'Itinerari previdenziali' fa chiarezza sulle reali dinamiche delle nostre pensioni: la spesa pensionistica è sotto controllo, ma la 'zavorra' della spesa assistenziale, in continua crescita, determina un peso insostenibile per le casse dello Stato": lo ha detto il Presidente di CIDA, Giorgio Ambrogioni, commentando il sesto rapporto di Itinerari previdenziali sul sistema previdenziale italiano, presentato al Governo e alle Commissioni parlamentari, presso la Camera dei Deputati. "Il rapporto illustrato da Alberto Brambilla, manda un messaggio chiarissimo alla classe politica italiana: se non viene separata la spesa pensionistica da quella assistenziale, che è in continua crescita, proseguiranno gli allarmi sulle pensioni da parte degli Organismi economici internazionali e le bocciature delle agenzie di rating. Al contrario – sostiene Ambrogioni citando i dati del Rapporto – dal 2013 al 2017, al netto dell'assistenza, la spesa pensionistica ha fatto registrare un aumento medio pari allo 0,88%, diretta conseguenza delle riforme succedutesi in questi ultimi anni che, quanto meno, hanno stabilizzato la spesa pur con qualche criticità in termini di equità sociale. A preoccupare sono soprattutto i numeri dell'assistenza, il cui costo nel 2017, ammonta a 110,15 mld di euro, circa 27 mld in più rispetto al 2012. Per finanziare tale sistema di welfare, occorrono tutti i contributi sociali, tutte le imposte dirette e, ancora, poco meno di 8 mld da reperire tramite le imposte indirette. Di conseguenza le risorse da destinare a crescita e sviluppo sono sempre più residue". "E' evidente che occorre procedere al più presto alla separazione fra previdenza ed assistenza, per fare chiarezza nei conti e avere un quadro preciso sul quale inserire un corretto corpo normativo, sia esso di gestione dell'esistente, sia di riforma e orientamento futuro. Come correttamente suggerisce il Rapporto, è indispensabile un accorto monitoraggio della spesa assistenziale, anche attraverso l'istituzione di un casellario centrale. A questo vanno aggiunti un più efficace contrasto all'evasione fiscale e contributiva quali passaggi fondamentali per la sostenibilità del sistema previdenziale". "Il Rapporto, inoltre, 'boccia' le novità contenute nella legge di bilancio, cioè 'quota 100 e reddito di cittadinanza – prosegue il Presidente di CIDA – perché determinano un aumento eccezionale e non programmato dei pensionati, nonché un incremento di 8 miliardi della spesa assistenziale. Anche il divieto di cumulo dei pensionati è irrazionale, perché mortifica le professionalità, le competenze e il contributo attivo che i pensionati possono dare in termini di produttività e di impegno sociale". "Infine, visto che la spesa pensionistica appare sotto controllo, confermiamo il nostro giudizio fortemente negativo su misure quali il blocco della perequazione delle pensioni all'inflazione e il contributo di solidarietà su quelle di importo medio-alto. Si tratta di provvedimenti demagogici, che alimentano l'odio sociale, sono ininfluenti per l'equilibrio dei conti pubblici e, a nostro parere, risultano viziati di incostituzionalità", ha concluso Ambrogioni.

FORUM PENSIONATI COMUNICA

Il coordinamento Forum pensionati sta attivando la raccolta per le pre-adesioni al ricorso contro i tagli sulla perequazione automatica dei trattamenti di pensione (ormai diventati una abitudine e non una semplice una tantum!) e contro il taglio per i trattamenti di pensione over 100 mila euro lordi annui.

Per il modulo di pre-adesione alle azioni legali 2019 a tutela delle pensioni:

Coordinamento Forum/Unpit forumpensionati10@gmail.com



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 29-01-2019

Messaggio n. 395

OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede quanto segue:

- all'articolo 14, disciplina l'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta "quota 100");
- all'articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026;
- all'articolo 16, stabilisce che le lavoratrici hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna).

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.

2. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di pensione sopra indicate possono essere presentate con le seguenti modalità.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci".

Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione "NUOVA DOMANDA" nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

- per la pensione c.d. quota 100: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Requisito quota 100";
- per la pensione anticipata: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Ordinaria";
- per la pensione anticipata c.d. opzione donna: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Contributivo sperimentale lavoratrici".

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele